

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO **MODALITA' DI RIMBORSO**

Con circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza n. 135371 del 26/10/07, diramata dal Ministero della Giustizia con nota prot. n. 147835.U del 16/11/2007, è stata regolata la procedura relativa al rimborso del contributo unificato.

Rinviando alla corposa circolare su citata per l'approfondimento della materia, si riporta un estratto della stessa con le istruzioni di massima per ottenere il rimborso del contributo unificato erroneamente o indebitamente versato.

DIRITTO AL RIMBORSO

- Hanno diritto al rimborso i soggetti che abbiano effettuato il versamento del tributo indebitamente o in misura superiore al dovuto.
- Il diritto al rimborso deve essere esercitato per mezzo di apposita istanza (il relativo stampato è pubblicato sul sito nell'area "modulistica"), entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento.
- È assolutamente indispensabile individuare inequivocabilmente l'ufficio giudiziario competente, il contribuente che ha effettuato il versamento e il giudizio di riferimento (qualora sia stato effettivamente radicato).
- Per i versamenti effettuati a mezzo F23, l'errata indicazione del codice ufficio o del codice tributo non costituisce motivo sufficiente per chiedere il rimborso, poiché detti errori possono esser rettificati con altre modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate.
- In caso di mancato deposito dell'atto introduttivo, qualora il tributo sia stato versato mediante pagamento presso le ricevitorie, risultando impossibile individuare l'effettivo contribuente – unico soggetto legittimato a chiedere l'eventuale rimborso – deve ritenersi preclusa la possibilità di ottenere la restituzione della somma versata.
- Per evidenti ragioni di economicità amministrativa, non va dato corso alle richieste di rimborso per importi inferiori ai dodici euro.

ISTANZA

- L'istanza di rimborso, redatta in carta semplice, deve essere depositata presso l'ufficio giudiziario nel quale è stato incardinato – o sarebbe dovuto esser incardinato – il relativo procedimento giurisdizionale. Essa può esser anche presentata, con plico senza busta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. (Il relativo stampato è pubblicato sul sito nell'area "modulistica").
- Ai fini della verifica del periodo di decadenza, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante o dell'attestazione di deposito in cancelleria.
- L'istanza presentata a mezzo posta o da soggetto diverso dal titolare del diritto dovrà esser corredata da copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del richiedente.
- L'istanza prodotta personalmente dal richiedente dovrà esser sottoscritta alla presenza del cancelliere, che ne rilascerà apposita attestazione di ricevuta.
- All'istanza dovranno esser allegati tutti i documenti – in originale, a pena di improcedibilità – comprovanti il diritto al rimborso.

CONTENZIOSO

- Competente a conoscere delle eventuali controversie sull'entità dell'importo rimborsato, ovvero sulla fondatezza del diritto al rimborso, è il giudice tributario.
- Il ricorso può esser proposto avverso il rifiuto espresso o tacito del rimborso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.
- Il ricorso deve essere notificato solo all'ufficio giudiziario che non ha accolto, in tutto o in parte, la richiesta di rimborso.

Quelle che precedono costituiscono indicazioni di massima della procedura da seguire. Maggiori informazioni, relative a casi concreti o casi particolari, potranno esser richiesti per posta elettronica all'indirizzo tribunale.tempiopausania@giustizia.it